

EDIZIONE 1999

Art. 1 Ragione sociale

Lo SCI & SNOW BOARD GORDUNO è una società sportiva secondo gli art. 60 e segg. del CCS (Codice Civile Svizzero).

Art. 2 Scopo

- 1) Promuovere la conoscenza della pratica dello sci, snowboard e altre attività sulla neve.
- 2) Sviluppare le attitudini dei soci, formare buoni sciatori specialmente fra i giovani unendoli attraverso queste discipline con vincoli di amicizia.
- 3) La società è apolitica e aconfessionale.

Art. 3 Sede

La sede della società è in Gorduno.

Art. 4 Rapporti con le Federazioni

La Società è affiliata alla FSS (Federazione Svizzera di Sci) e alla FSSI (Federazione Sci Svizzera Italiana).

Art. 5 Soci

La Società si compone di:

1) Soci attivi

Sono i soci di ambo i sessi che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e che partecipano alle attività e ne contribuiscono al buon andamento.

2) Soci OG

Sono i soci dai 7 ai 15 anni.

L'adesione quale socio OG è possibile con l'autorizzazione dei genitori.

I soci OG possono partecipare all'Assemblea senza il diritto di voto.

3) Soci onorari

Sono i soci proclamati dall'Assemblea che hanno reso particolari servizi alla Società.

4) Soci sostenitori

Sono i soci che fanno parte della Società quali contribuenti.

Art. 6 Diritti dei soci

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) al voto nelle Assemblee
- 2) a partecipare alle attività proposte dalla Società
- 3) ad esercitare una carica nel comitato

Art. 7 Doveri dei soci

Tutti i soci hanno il dovere di:

- 1) pagare la tassa annuale
- 2) prestarsi alle cariche loro assegnate dall'Assemblea
- 3) agire in ogni occasione per il benessere ed il buon nome della Società

Art. 8 Ammissioni

Le domande di ammissione devono pervenire per iscritto al Comitato, precisando: nome, cognome, indirizzo, anno di nascita.

Art. 9 Dimissioni

Le dimissioni devono pervenire per iscritto al Comitato.

Art. 10 Esclusione

Chi danneggia in qualunque modo la Società o i soci come tali, può venire espulso su proposta del Comitato con la maggioranza dei voti presenti a qualunque Assemblea.

Art. 11 Convocazione dei soci

La convocazione dei soci per l'assemblea viene fatta per mezzo lettera circolare o con avviso sui quotidiani.

Art. 12 Organi

Gli organi della Società sono:

- 1) l'Assemblea
- 2) il Comitato
- 3) la Commissione di revisione

Art. 13 Assemblea

- 1) L'Assemblea è composta dai attivi, sostenitori e onorari
- 2) Essa si riunisce in forma ordinaria una volta all'anno entro la fine di ottobre
- 3) La convocazione è recapitata ad ogni socio almeno 7 giorni prima dell'Assemblea

Art. 14 Assemblea straordinaria

- 1) L'Assemblea si può convocare in forma straordinaria ogni qualvolta il Comitato o 1/3 dei soci aventi il diritto di voto lo ritengano opportuno.
- 2) L'avviso per le Assemblee straordinarie può essere data anche solo 48 ore prima, indicando le trattande.

Art. 15 Sistema di voto

Nelle assemblee si vota per alzata di mano.

Art. 16 Validità del voto

- 1) Per le risoluzioni concernenti lo statuto, la fusione o lo scioglimento della Società è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei soci presenti.
- 2) Per tutte le altre risoluzioni decide la maggioranza semplice qualunque sia il numero di presenti.

Art. 17 Competenza dell'Assemblea

Le competenze dell'Assemblea sono:

- 1) la designazione dei soci onorari
- 2) la modifica degli statuti
- 3) la nomina del Presidente, del Comitato e della Commissione di revisione
- 4) l'esame e l'approvazione dei conti consuntivi e preventivi, della relazione del Presidente, della Commissione tecnica
- 5) lo scioglimento della Società.

Art. 18 Comitato

- 1) Il Comitato è composto da 7 a 9 membri incluso il Presidente
- 2) La durata del mandato è annuale con possibilità di rielezione illimitata
- 3) Le deliberazioni del Comitato sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri.

Art. 19 Competenze del Comitato

Le competenze del Comitato sono:

- 1) il raggiungimento dello scopo sociale
- 2) l'amministrazione della Società
- 3) la convocazione dell'Assemblea
- 4) l'allestimento del programma di attività
- 5) l'ammissione dei soci nonché l'accettazione delle dimissioni
- 6) la nomina nel suo seno del vice-presidente, del commissario tecnico, del cassiere, del segretario e del responsabile della commissione OG
- 7) la spesa straordinaria non in preventivo sino all'importo di fr. 1'000.--.

Art. 20 Commissione di revisione

- 1) La revisione dei conti è affidata ai revisori nominati dall'Assemblea che rimangono in carica 1 anno e sono sempre rieleggibili.
- 2) I revisori devono esprimersi per iscritto all'attenzione dell'Assemblea sull'andamento finanziario e certificare la correttezza e la completezza della contabilità.
- 3) I revisori vengono convocati almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.

Art. 21 Commissione tecnica

La commissione tecnica è composta da un direttore tecnico e da collaboratori scelti tra i soci attivi.

Art. 22 Tasse

Le tasse sociali annue vengono fissate dall'Assemblea.

Art. 23 Soci morosi

I soci che non adempiono ai loro doveri finanziari dopo il secondo invito, perdono il diritto di socio per l'anno amministrativo in corso. Per la riammissione devono farne richiesta scritta al Comitato che ne deciderà le modalità.

Art. 24 Responsabilità

- 1) La Società risponde unicamente con il patrimonio sociale.
- 2) La Società è vincolata con la firma collettiva a due del presidente o del vice-presidente con quella del segretario o del cassiere.
- 3) E' esclusa ogni responsabilità personale (vedi art. 24 pto 1) dei membri del Comitato e dei singoli soci.

Art. 25 Scioglimento società

La Società non potrà sciogliersi finché almeno 10 soci ne faranno parte.

In caso di scioglimento della Società:

- 1) il patrimonio della medesima passa in custodia al Comune
- 2) detto patrimonio sarà devoluto ad una Società avente gli stessi scopi della precedente
- 3) se decorso il periodo di 20 anni non sarà ricostituita nel Comune una Società con gli stessi scopi, il patrimonio sarà suddiviso in parti uguali alle Società sportive apolitiche e aconfessionali del Comune.

Art. 26 Norme transitorie finali

Il presente statuto è stato approvato il 15 ottobre 1999 e abroga lo statuto approvato il 17 marzo 1978 e tutte le seguenti revisioni.

Entra immediatamente in vigore.

Il Gorduno, 15 ottobre 1999